

## **STATUTO**

della

*SOCIETA' ITALIANA CHIRURGI ORTOPEDICI DELL'OSPEDALITA' PRIVATA*

*S.I.C.O.O.P.*

### **Articolo 1.**

(Costituzione)

È costituita un'Associazione tra i Medici Chirurghi Ortopedici che prende la denominazione di "SOCIETA' ITALIANA CHIRURGI ORTOPEDICI DELL'OSPEDALITA' PRIVATA" in breve S.I.C.O.O.P.

### **Articolo 2.**

(Finalità)

L'Associazione ha come finalità:

- a) la valorizzazione dell'attività chirurgica ortopedica in ambito sanitario, in particolare nelle strutture private accreditate e nelle istituzioni sanitarie Italiane di diritto privato;
- b) la difesa degli interessi morali, culturali, normativi ed economici della categoria;
- c) la promozione e lo sviluppo di attività scientifica, di ricerca, di aggiornamento professionale e di formazione permanente degli associati anche attraverso la determinazione di programmi annuali di Educazione Medica Continua realizzati in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle statutariamente definite; in particolare non può svolgere attività

di tutela sindacale degli associati, sia in maniera diretta che indiretta, potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs.4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza politica ed economica, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Sono compiti dell'Ente:

- Promuovere lo studio delle scienze ortopediche e traumatologiche, di curare e di indirizzare la formazione dei cultori della materia, di tutelare il prestigio della Società in qualunque sede, nazionale, europea ed internazionale;
- Elaborare linee guida in collaborazione con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore della Sanità e con altre realtà Istituzionali riconosciute dallo Stato;
- Curare la realizzazione del Congresso Nazionale e tutte le manifestazioni didattiche con patrocinio dell'Ente;
- Promuovere, designando i propri rappresentanti, i rapporti con le Istituzioni, in particolare, con il Ministero della Salute, l'AGENAS, l'Istituto Superiore di Sanità, gli Enti di Ricerca, gli Assessorati Regionali alla Sanità, le Agenzie e tutte le altre

- Istituzioni Pubbliche e Private, operanti nel campo sanitario, nonché gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico;
- Diffondere ed avvalorare pubblicazioni scientifiche e didattiche realizzate dagli Associati sotto l'egida dell'Ente; provvedere alla istituzione e alla gestione di premi e borse di studio, le cui finalità siano riconosciute consone agli interessi dell'Ente;
  - Progettare e realizzare attraverso il provider di riferimento, numero iscrizione 2382, percorsi formativi residenziali, a distanza e sul campo per i propri soci e altre figure professionali coinvolte nella disciplina dell'Ortopedia e Traumatologia secondo quanto stabilito dai programmi E.C.M. del Ministero della Salute e i suoi Organismi Istituzionali;
  - Promuovere la cooperazione con altre Società scientifiche, nazionali ed internazionali, facilitando la possibilità per i Soci di incrementare i loro scambi culturali e scientifici;
  - Sviluppare i rapporti con quegli organismi Comunitari Europei, nei quali si riconoscano gli interessi per lo sviluppo dell'Ortopedia nelle istituzioni sanitarie italiane sia private che in convenzione;
  - Intrattenere e sviluppare le relazioni con qualsiasi altro Ente, operante anche in altri settori scientifici, che comunque risultino utili per gli scopi di cui e per i compiti di cui a presente articolo;
  - Favorire lo sviluppo delle metodologie di ricerca e di applicazione clinica, anche attraverso la collaborazione con le Università, Enti regolatori nazionali e/o regionali, e altre Società ed organismi

Scientifici.

### **Articolo 3.**

(Sede)

L'Associazione ha sede in Roma- Via Odoardo Beccari, 117/A

### **Articolo 4.**

(Soci)

L'Associazione si compone di Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Emeriti, Soci Ordinari, Soci Aggregati, e Soci Sostenitori.

I Soci Fondatori sono i chirurghi ortopedici che hanno firmato l'atto costitutivo dell'Associazione.

I Soci Onorari sono scelti tra le personalità Italiane e straniere, che abbiano fama nella scienza ortopedica e traumatologica. Possono essere al massimo l'1° per cento degli associati. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente della S.I.C.O.O.P..

Sono Soci Emeriti quei membri dell'Associazione, che abbiano svolto attività dando lustro alla disciplina in campo nazionale e/o internazionale. Possono essere massimo l'1 per cento di tutti gli associati. Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente della S.I.C.O.O.P..

Possono essere ammessi come Soci Ordinari dell'Associazione, tutti i chirurghi ortopedici italiani che abbiano un rapporto di lavoro a qualunque titolo nelle strutture private accreditate, negli istituti religiosi privati e parificati, nelle Università con dipendenza di diritto privato e nelle istituzioni sanitarie Italiane di diritto privato, ovvero con strutture e settori di attività del S.S.N., o

in regime libero-professionale.

I Soci Ordinari, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo, su presentazione di due Soci, che delibera l'accettazione con successiva ratifica da parte dall'Assemblea dell'Associazione; nel regolamento sono sanciti i criteri di ammissibilità anche con riferimento al conflitto di interessi.

Sono ammessi come Soci Aggregati, specialisti di altre branche che abbiano affinità con la ortopedia e traumatologia (radiologia, fisioterapia, reumatologia, anestesia, chirurgia vascolare, neurochirurgia), iscritti alla Scuola di Specializzazione, italiana o straniera riconosciuta, di Ortopedia e Traumatologia. La loro ammissione è stabilita dall'Assemblea, previa accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è comunque insindacabile.

I Soci Sostenitori sono i soggetti pubblici o privati, che partecipino anche con congruo materiale al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annua che viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote versate risultano intrasmissibili e non rivalutabili, inoltre non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale per atto tra vivi né a causa di morte.

La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro

diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, fatto salvo quanto sopra specificato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato il diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione in particolare di esprimere il voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, e per le deliberazioni di cui l'Assemblea è competente.

La qualifica di socio dell'Associazione decade per:

a) dimissioni;

b) morosità (2 anni);

c) comportamenti indegni, posizioni incompatibili e in conflitto con gli interessi ed indirizzi dell'Associazione, oppure altri gravi motivi, previa contestazione degli stessi all'interessato.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il collegio dei Probiviri, nei modi previsti dalle norme regolamentari.

#### **Articolo 5.**

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi di gestione.

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono in qualità di soci;
- b) contributi, erogazioni, donazioni, o lasciti da parte di Enti pubblici, società e privati espressamente destinati all'Associazione;
- c) proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- d) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

#### **Articolo 6.**

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Comitato di Presidenza Consultivo;
- 5) le Rappresentanze Regionali;
- 6) il Segretario di Presidenza;
- 7) il Tesoriere;
- 8) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 9) il Collegio dei Probiviri;
- 10) ~~Comitato Scientifico.~~

L'Assemblea dei Soci rappresenta il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali; viene convocata dal Presidente che fissa la sede e l'ordine del giorno della riunione, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e l'urgenza, oppure su richiesta di almeno 1/5 dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente deve essere fatta per iscritto, a mezzo raccomandata, fax e/o posta elettronica con 15 giorni di preavviso a ciascun Socio, o attraverso gli organi di informazione dell'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Le richieste di inserire come argomenti nell'Ordine del Giorno devono pervenire tempestivamente al Consiglio Direttivo sottoscritte da almeno cinquanta Soci.

Hanno diritto di voto i Soci presenti all'Assemblea oppure che si siano fatti rappresentare con regolare delega scritta e firmata. Non sono ammesse deleghe oltre una. L'Assemblea regolarmente convocata, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) l'elezione a scrutinio segreto, del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e i Proviviri;
- c) l'esame e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consultivo e preventivo;
- d) le delibere in merito alle proposte di modifica dello Statuto;
- e) l'approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) la nomina del Presidente e del Segretario di ogni Assemblea, le delibere in merito alle proposte ed agli argomenti indicati nell'ordine



del giorno dell'Assemblea stessa;

g) la delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione stessa;

h) la delibera di scioglimento e liquidazione dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio;

i) la delibera sul congresso scientifico nazionale.

Le votazioni nell'ambito dell'Assemblea avvengono con voto palese, e sono prese a maggioranza relativa.

### **Articolo 7.**

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri, di cui: il Presidente del Consiglio decaduto (Past-President), di diritto, e il Presidente e otto Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni: i suoi componenti sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato, la candidatura a Presidente almeno una volta, all'interno di due mandati, deve essere espressione della componente ospedaliera degli associati. I Soci non più in esercizio attivo possono ugualmente essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, rimanendo Soci della Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Vice-Presidente e nomina fiduciariamente il Tesoriere anche tra i non soci dell'Associazione. Il loro mandato è triennale e viene a decadere con la decadenza del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente in via ordinaria e in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o su

richiesta di almeno tre Membri, per lettera o telefonicamente.

Partecipano alle riunioni del Consiglio anche il Segretario ed il Tesoriere che, se non sono membri effettivi, non hanno diritto di voto, anche se possono essere chiamati ad esprimere parere consultivo.

Il Consiglio Direttivo si intende legalmente costituito quando siano presenti almeno cinque membri.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza relativa dei presenti.

Decade da membro del Consiglio Direttivo il componente che non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso, salvo comprovato impedimento.

Nel caso si renda vacante un posto nel Consiglio, subentra, il Socio, ad approvazione del Consiglio Direttivo, che abbia totalizzato, fra i non eletti nell'Assemblea elettiva, il maggior numero dei voti.

Dalla nomina di membro del Consiglio Direttivo non consegue alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Fermo restando che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione, a tal fine già in fase di candidatura devono presentare una specifica dichiarazione che tenga conto anche dell'insussistenza di situazioni o l'esercizio di attività o partecipazione ad esse, che possano creare cause di conflitto d'interesse con l'Associazione. Il regolamento interno definisce le incompatibilità e il conflitto di interessi delle cariche interne e esterne

all'Associazione con lo scopo di garantire l'imparzialità e l'obiettività nelle valutazioni e nelle decisioni adottate in modo da escludere qualsiasi tipo di condizionamento.

Funzioni del Consiglio Direttivo:

- a) guidare, rappresentare ed amministrare l'Associazione;
- b) eleggere nel proprio seno il Vice-Presidente;
- c) nominare il Tesoriere;
- d) attuare le delibere dell'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- e) stabilire in base alle proposte dei Soci, le Sedi ed i temi di lavoro delle manifestazioni congressuali e vigilare sulla programmazione e sullo svolgimento dell'evento scientifico;
- f) proporre all'Assemblea la nomina dei Soci Aggregati, Emeriti, Aggregati e Sostenitori;
- g) predisporre il bilancio annuale preventivo e il rendiconto consultivo per l'approvazione dell'Assemblea;
- h) proporre le quote associative annuali che devono essere ratificate dall'Assemblea;
- i) deliberare in merito all'accettazione e alla decadenza dei Soci;
- l) proporre le modifiche dello Statuto;
- m) collaborare con il Presidente nella formulazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
- n) promuovere, l'istituzione di Commissioni, nominandone i Membri, per lo studio e l'esecuzione delle iniziative consone alle finalità dell'Associazione e l'attività di aggiornamento permanente, predisponendo

i programmi annuali, nominare i membri del Comitato scientifico, per il controllo della qualità delle attività scientifiche dell'Associazione;

o) intrattenere i rapporti con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie, Assobiomedica e Farmindustria e tutte le organizzazioni di ricerca e scientifiche in ambito sanitario;

p) scegliere uno specifico organo di comunicazione (giornale, rivista, bollettino, sito web) come espressione ufficiale dell'Associazione, il sito web istituzionale dovrà comunque contenere il costante aggiornamento dell'attività scientifica e dovrà rendere pubblici i bilanci preventivi e consultivi, entro 15 giorni dalla loro approvazione e gli incarichi retribuiti dall'Associazione.

#### **Articolo 8.**

(il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio; ne dispone della firma, convoca almeno due volte l'anno il Consiglio Direttivo e a sua discrezione ogni qual volta lo ritenga necessario; lo presiede, vigila sulla attuazione delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e stabilisce l'ordine del giorno. Può delegare il Vice-Presidente o un altro Membro del Consiglio Direttivo a sostituirlo nei singoli atti.

Convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci una volta l'anno, l'Assemblea straordinaria quando ne ravvisi la necessità.

Di regola gli ordini di spesa e gli introiti sono firmati dal Presidente e controfirmati dal Tesoriere. Per le spese di modesta entità per la gestione ordinaria o in caso di necessità potranno provvedere il

Presidente o il Tesoriere.

Il Presidente può decidere in merito a questioni urgenti, non di carattere finanziario, previa consultazione, anche non formale, dei componenti del Consiglio Direttivo e salvo successiva ratifica da parte dello stesso Consiglio.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Ed è Presidente incoming per il successivo mandato, salvo la normale elezione diretta da parte dell'Assemblea.

Qualora diventi vacante la carica di Presidente, il Vice-Presidente subentra nella carica. Dalla carica di Presidente non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

#### **Articolo 9.**

##### **(Comitato di Presidenza Consultivo)**

Il Comitato di Presidenza Consultivo è composto dal Presidente, dal Vice - Presidente e dal Past-President e dal Segretario alla Presidenza.

Comitato di Presidenza Consultivo può avvalersi di collaboratori e della consulenza di soggetti esterni all'Ufficio stesso.

Comitato di Presidenza Consultivo delinea le linee strategiche e di sviluppo dell'Associazione anche per quanto riguarda i rapporti con le Istituzioni.

Comitato di Presidenza Consultivo dura in carica un triennio.

Comitato di Presidenza Consultivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due dei suoi

membri.

Il Consiglio Direttivo approverà un apposito regolamento per disciplinare la costituzione e regolamentare le attività che dovranno essere affidate all' Ufficio di Presidenza.

#### **Articolo 10.**

(Rappresentanze Regionali e Istituti Speciali)

L'Associazione è articolata in almeno 12 Rappresentanze Regionali o Delegati Regionali al fine di consentire un miglior rapporto con le Istituzioni locali ed una più solida partecipazione territoriale dell'Associazione stessa.

I Delegati Regionali sono istituiti, su proposta del comitato di Presidenza Consultivo con delibera del Consiglio Direttivo.

I Delegati Regionali, nell'ambito delle linee generali d'indirizzo dell'Associazione e di concerto con il Consiglio Direttivo si occupano di:

- Promuovere l'organizzazione di attività scientifiche, didattiche e di ricerca sul territorio, nonché l'attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente degli Associati a livello territoriale;
- Intraprendere rapporti con le amministrazioni, enti e autorità locali, tesi alla valorizzazione e tutela dell'attività chirurgica ortopedica;
- Possono inoltre essere costituite Sezioni di Specialità da affidare ad un Coordinatore Nazionale nominato dal Consiglio Direttivo che dura in carica sino alla scadenza dello stesso salvo dimissioni o

revoca. Il Coordinatore propone al Consiglio Direttivo la strutturazione nazionale e territoriale della Sezione nonché il programma di attività scientifiche e formative.

- Possono essere istituite Scuole Speciali con finalità formative e didattiche i cui Direttori sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci che abbiano acquisito comprovata esperienza professionale nella materia specifica. L'attività delle Scuole Speciali è disciplinata da apposito regolamento.

#### **Articolo 11.**

(Segretario alla Presidenza)

Il Segretario alla Presidenza è nominato dal Presidente ed è coadiuvato dalla Segreteria Generale per i compiti:

- Coordinamento, di concerto con il Presidente, le attività della S.I.C.O.O.P.;
- Redige e firma i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Svolge ogni altro compito demandatogli dalla Presidenza o dal consiglio direttivo;
- Supporta la Segreteria Generale e Amministrativa che è a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità di S.I.C.O.O.P.
- dura in carica tre anni.

#### **Articolo 12.**

(Tesoriere)

Il Tesoriere è il depositario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili, prepara il bilancio e lo presenta all'Assemblea.

Il servizio di Tesoreria può essere affidato ad una società di servizi. È facoltà del Presidente aprire un c/c bancario e postale a nome dell'Associazione, al quale debbono avere accesso il Presidente stesso, ed il Tesoriere.

### **Articolo 13.**

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri consta di tre membri eletti tra i Soci, su proposta del Presidente, nominati dall'Assemblea e sovrintende secondo le modalità previste dal regolamento alla correttezza del comportamento dei soci, in conformità con le finalità statutarie e delle norme etiche, sia dei singoli membri sia degli organi societari; a tale carica non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

### **Articolo 14.**

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre Soci eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente.

I Revisori non possono contemporaneamente far parte del Consiglio Direttivo. Compito del Collegio dei Revisori è quello di controllare ed approvare i bilanci della S.I.C.O.O.P.; a tale carica non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

### **Articolo 15.**

**(Il Comitato Scientifico)**

**Il** Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico, composto da un minimo di tre membri, che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico,



che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza in ambito specialistico. Il Comitato Scientifico, nomina nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine all'attività scientifica, all'assegnazione di borse di studio, a studi e ricerche, verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, tenuto conto anche degli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

#### **Articolo 16.**

(Bilancio consuntivo e preventivo)

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura e successivamente all'approvazione pubblicati sul sito web istituzionale.

#### **Articolo 17.**

(Avanzo di gestione)

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 18.**

(Scioglimento)

L'Associazione si scioglie per le cause previste dal Codice civile e se, in sede di Assemblea, almeno tre quarti (3/4) degli associati abbiano votato a favore dello scioglimento.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto su indicazione del Consiglio Direttivo in carica, a favore di altre associazioni senza scopo di lucro o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### **Articolo 19.**

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di

compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma.

**Articolo 20.**

(Legge applicabile)

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile e dalle norme che regolano la materia.